



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

49[^] Seduta

Martedì 21 gennaio 2025

Deliberazione n. 347 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della regione Calabria.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i sette articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 305/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 18, astenuti 3 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 gennaio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 347 del 21 gennaio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 gennaio 2025.

Reggio Calabria, 24 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni della presente legge seguono le linee guida dettate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia di professioni non organizzate, così come regolamentato dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e successivamente aggiornate e semplificate con la circolare n. 0000221 del 24/03/2022, allegato 1, della Direzione Generale del MIMIT. Infatti, tenuto conto che con la crescita e lo sviluppo dell'economia della conoscenza, il mondo dei servizi professionali ha conosciuto in Italia (come in tutta Europa) una profonda evoluzione ed accanto alle professioni tradizionali, organizzate negli ordini e nei collegi, è emerso un insieme variegato e in continua evoluzione di nuove attività professionali, capaci di rispondere a una domanda di servizi altrettanto complessa e mutevole. La rigida regolamentazione delle professioni ordinistiche – ci riferiamo soprattutto al regime di protezione degli iscritti e agli strumenti di limitazione interna della concorrenza – ha determinato un assetto del mercato dei servizi professionali dualistico e, per certi versi, iniquo. Fuori dagli ordini si è creata, nel mercato, una enorme galassia di nuove professioni e nuove competenze: le stime parlano ormai di circa 3,5 milioni di lavoratori indipendenti, spesso dotati di partita IVA con contratti parasubordinati, quasi sempre «avamposti» dell'innovazione e della sperimentazione interdisciplinare, sicuramente intercettori delle tendenze dei mercati. Tutto ciò è stato compreso e incanalato da Uniprof, l'associazione nata dalla fusione tra Assoprofessioni e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) in proprio, che con i suoi 40.000 iscritti ha il merito di aver sollevato la questione con rigore e chiarezza. Per questi professionisti stare fuori dal perimetro del riconoscimento significa stare fuori dal perimetro della libera circolazione in ambito europeo, come definita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Un caso di protezionismo inverso da parte del Governo, perché mentre gli equivalenti europei dei nostri professionisti non riconosciuti sono liberi di prestare i propri servizi in territorio italiano, gli italiani, non essendo riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, non possono liberamente circolare nel resto d'Europa. Anche per permettere alle nuove professioni di competere nel contesto comunitario è quanto mai necessario un riconoscimento normativo. È proprio in quest'ottica che la Calabria intende



Consiglio regionale della Calabria

muoversi, adottando uno strumento normativo che dia seguito a quanto già stabilito dal nostro Parlamento che, adottando la l. 4/2013, ha inteso colmare un gap socio-economico dalle notevoli ricadute. Infatti, le linee guida aggiornate e semplificate con la circolare n. 0000221 del 24/03/2022 del MIMIT, allegato 1, contestualizzano le reali esigenze delle professioni non organizzate, andando a ridefinire l'iter della legge quadro. Concludendo, si è inteso regolamentare la nascita di un sistema trasparente ed aperto di accreditamento, quindi non nuovi ordini professionali o di categoria, ma utile all'economia regionale che deve ambire ad espandere la propria azione di sviluppo aprendo a nuovi e funzionali meccanismi professionali, riconoscendo ai soggetti operanti la portabilità delle loro certificazioni delle competenze acquisite.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le finalità della legge; l'art. 2 elenca le disposizioni generali della l. 4/2013 cui si fa riferimento; l'art. 3 specifica ed elenca gli elementi informativi che determinano le caratteristiche previste dalla norma nazionale; l'art. 4 prevede la possibilità di rilascio di attestazioni secondo l'iscrizione e le qualifiche e le qualità possedute; l'art. 5 mira alla valorizzazione da parte della Regione Calabria di associazioni riconosciute dal MIMIT o aggregate ad una forma aggregativa; l'art. 6 indica le azioni di promozione delle attività previste; l'art. 7 stabilisce l'invarianza finanziaria della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 7 della presente legge contiene la clausola di neutralità finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che la legge contiene disposizioni a carattere esclusivamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.



Consiglio regionale della Calabria

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma per finalità della legge	//	//	//
2	Norma di definizioni	//	//	//
3	Norma elementi informativi	//	//	//
4	Norma sistema di attestazione	//	//	//
5	Norma riconoscimento associazioni	//	//	//
6	Norma per la promozione	//	//	//
7	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge regionale, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, intende regolare, in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge e ai sensi della l. 4/2013 e viste le linee guida aggiornate e semplificate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) con circolare n. 0000221 del 24 marzo 2022, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. La presente legge regionale, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della l. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare e incentivare l'innovazione delle attività professionali dei soggetti iscritti a una associazione riconosciuta dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) o aggregata a una forma aggregativa riconosciuta dal MIMIT riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale, sostenendo anche i diritti degli utenti, al fine di una sempre maggiore portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite.

Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono per professioni non organizzate, ogni professione disciplinata dalla l. 4/2013 e dalla circolare del MISE n. 0000221 del 24 marzo 2022.



Consiglio regionale della Calabria

2. Coloro che esercitano la professione non organizzata, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

3. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

4. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Art. 3

(Contenuti degli elementi informativi)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della l. 4/2013, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio, relativi alle attività professionali, oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento



Consiglio regionale della Calabria

professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della l. 4/2013, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4, della l. 4/2013.

Art. 4

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione di qualità e qualificazione dei servizi prestati, relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4, della l. 4/2013;



Consiglio regionale della Calabria

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

3. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 4/2013, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

4. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 5

(Valorizzazione delle attività professionali e portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite dei soggetti)

1. Le associazioni professionali, riconosciute dal MIMIT o aggregate a una forma aggregativa riconosciuta dal MIMIT, operanti in Calabria e rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali non regolamentate, di cui alla l. 4/2013, chiedono la valorizzazione e la portabilità delle certificazioni rilasciate ai propri iscritti in riconoscimento dell'attività e dei loro elenchi di professionisti associati, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

2. Il dipartimento regionale competente in materia, nel valorizzare le associazioni professionali già inserite nell'elenco tenuto dal MIMIT o aggregate a una forma aggregativa riconosciuta, verifica che i soggetti di cui al comma 1:

a) abbiano adottato un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;

b) siano dotati di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;



Consiglio regionale della Calabria

c) abbiano definito e approvato un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;

d) prevedano un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;

e) provvedano all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, anche mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;

f) rispettino la normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6

(Promozione dei soggetti professionali non organizzati)

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni non organizzate, le associazioni professionali o forme aggregative riconosciute, ai sensi dell'articolo 5, partecipano stabilmente ai diversi tavoli istituzionali, promossi dalla Regione Calabria in cui si trattano le professioni e il lavoro autonomo professionale.

Art. 7

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.